

**SCHEMA
PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE: DATE DI EFFICACIA
(dopo legge di Bilancio 2023)**

(d.lgs. 149 del 10.10.2022¹ e Legge di Bilancio 2023)

Efficacia generale (procedimenti instaurati **successivamente al 28.2.2023), ex **comma 380 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023** che modifica il **d.lvo149/2022****

All'art. 7 c.p.c. "**Competenza** del giudice di pace", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- per le cause relative a beni mobili viene aumentata da 5.000 a 10.000 €;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti viene aumentata da 20.000 a 25.000 €

All'art. 7 c.p.c. "**Competenza** del giudice di pace", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- per le cause relative a beni mobili viene aumentata da 5.000 a 10.000 €;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti viene aumentata da 20.000 a 25.000 €

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

All'art. 316 c.p.c. "**Forma della domanda**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- la domanda si propone non più con atto di citazione, ma nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

All'rt. 317 c.p.c. "**Rappresentanza** davanti al giudice di pace", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- vengono soppresse le parole "scritto in calce alla citazione o in atto separato";

All'art. 318 c.p.c. "**Contenuto della domanda**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- la domanda si propone con ricorso sottoscritto ai sensi dell'art. 125 c.p.c.;
- entro cinque giorni dalla propria designazione, il giudice di pace fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti.

Art. 319 c.p.c. "**Costituzione delle parti**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'art. 316 c.p.c. unitamente al decreto di cui all'art. 318 c.p.c. e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura;
- il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 281-undecies c.p.c. mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

All'art. 320 c.p.c. "**Trattazione della causa**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- se la conciliazione non riesce il giudice procede ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 281-duodecies

All'art. 321 c.p.c. "**Decisione**", sono state introdotte le seguenti modifiche:

- il giudice di pace procede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

¹ La **c.d. manovra 2023 (legge di bilancio)**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022 n. 303**, ha novellato i termini di efficacia della riforma del processo civile di cui al **d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149** (vedi qui lo **SCHEMA sull'entrata in vigore**).

Efficacia speciale (a decorrere dal 1.1.2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data), ex comma 380 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 che modifica il d.lvo149/2022

All'art. 127 c.p.c. "**direzione dell'udienza**" è stato aggiunto il comma terzo che autorizza
-l'udienza che si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sostituzione con deposito di note scritte.

Sono introdotti gli **artt. 127 bis e 127 ter che disciplinano** rispettivamente:

- Udienza mediante collegamenti audiovisivi;
- Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.

All'art. 193 c.p.c. è aggiunto "**giuramento del consulente**":

- un secondo comma s volto a disciplinare il giuramento del CTU tramite dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

E' introdotto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. "**udienza con collegamenti audiovisivi a distanza**" diretto:

- a disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza con collegamento audiovisivo (saranno emanati provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia).

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Fino all'adozione di detti provvedimenti, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ([art. 35, comma 10, d.lvo 149/2022](#)).

Con il c.d. milleproroghe ([d.l. 198/2022 art. 8](#)), è stata prorogata al 30.6.2023 la disciplina (art. 221, comma 8, L. n. 77/2020), secondo cui il giuramento del CTU avviene mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Efficacia speciale (a decorrere dal 30.6.2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data), ex comma 380 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 che modifica il d.lvo149/2022

Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V-bis, e' inserito il titolo V-ter recante "Disposizioni relative alla giustizia digitale", che prevede l'introduzione dei seguenti articoli:

-Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche e' effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

-Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico)

L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento del magistrato e' in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice e' redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

-Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui e' generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed e' tempestivamente eseguito quando la conferma e' generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

La Nuova **Procedura Civile**
Unione Comitati Leg. Volo

-Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente)

Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonche' per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

-Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria)

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

-Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

-Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario)

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

-Art. 196-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità)

L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

-Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)

L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice e' tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non e' pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.

Nel verbale si da' atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi e' vietata la registrazione dell'udienza.

Il luogo dal quale il giudice si collega e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale e' pendente il procedimento.

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali e' garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.